

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6521 del 12/12/2018
Oggetto	Bonifica Siti Contaminati, DLgs 152/06. Approvazione Analisi di Rischio Sito Specifica ai sensi dell'art. 242, DLgs 152/06 e s.m.i., Procedura "ex stabilimento Norma S.r.l.", situato in via Pietro Micca n°8 nel comune di Casalecchio di Reno.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6785 del 12/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Oggetto: Approvazione Analisi di Rischio Sito Specifica ai sensi dell'art. 242, DLgs 152/06 e s.m.i., Procedura "ex stabilimento Norma S.r.l.", situato in via Pietro Micca n°8 nel comune di Casalecchio di Reno.

Proponente: Norma Srl.

IL RESPONSABILE S.A.C. DI BOLOGNA

Decisione:

1. Approva l'analisi di Rischio Sito Specifica (agli atti PGB0/2018/27175), in conformità alle conclusioni della Conferenza di Servizi del 06/12/2018 (agli atti con PGB0/2018/29151);
2. Dichiara il sito "contaminato" ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. Viste le conclusioni di cui al punto precedente evidenzia la necessità di procedere ai sensi dell'art.242, Dlgs 152/06 e s.m.i. per la gestione delle non conformità rilevate;
4. Dà indicazione all'Amministrazione Comunale di apportare le opportune informazioni ambientali negli adeguati strumenti urbanistici;
5. Comunica che l'Analisi di Rischio approvata conserva validità in conformità al modello concettuale determinato, le cui eventuali variazioni comporteranno la necessità di una rivalutazione delle condizioni ambientali del sito;
6. Dispone la trasmissione del presente atto al proponente, agli interessati al presente procedimento amministrativo ed ai componenti della Conferenza dei Servizi;
7. Dà atto dell'effettuazione del pagamento spese istruttorie pertinenti.

Motivazione:

DESCRIZIONE DEL SITO

Il sito è un ex stabilimento industriale ubicato a Casalecchio di Reno in via Pietro Micca n°8 che occupa una superficie complessiva di circa 24000 mq. e che ha ospitato l'attività della ditta Norma Srl che si è occupata, fino alla cessazione definitiva avvenuta nell'anno 2010, della fabbricazione di apparecchiature elettriche.

In previsione della trasformazione urbanistica dell'area per usi residenziali, è stata svolta un'indagine ambientale dalla quale sono emersi alcuni superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione nei terreni e nelle acque sotterranee. L'area in cui è ubicato il sito è da considerarsi, in previsione della sua trasformazione, a destinazione verde pubblico privato e residenziale secondo la tabella 1, colonna A, Allegato 5 al D. Lgs. n. 152/2006.

INDAGINI AMBIENTALI SVOLTE

Sull'area sono state eseguite, nella primavera 2018, trincee e sondaggi al fine di accertare la qualità dei terreni e delle acque sotterranee; in particolare, risultano eseguite 8 trincee spinte sino alla profondità massima di 2,5 m dal piano campagna e 8 sondaggi successivamente attrezzati a piezometro, spinti sino ad una profondità massima di 15 metri.

Nel mese di ottobre 2018 è stato inoltre installato un ulteriore piezometro (denominato C9) in area pubblica esterna ai confini della proprietà, in posizione di valle rispetto alla direzione di scorrimento della falda, allo scopo di valutare l'estensione della contaminazione rilevata nelle acque sotterranee.

RISULTATI DELLE INDAGINI

Le analisi sul suolo hanno evidenziato superamenti delle CSC per la destinazione verde pubblico privato e residenziale relativamente ai parametri Nichel e Cadmio esclusivamente nella trincea T8, ad una profondità compresa tra 0,8 e 1,0 m dal p.c. Tale trincea è stata realizzata nell'angolo sud est dell'area dello stabilimento ed i valori di concentrazione rilevati risultano pari a 6,3 mg/kg per il Cadmio (a fronte di un limite di 2 mg/kg) e 156,8 mg/kg per il Nichel (a fronte di un limite di 120 mg/kg).

Le analisi sulle acque sotterranee hanno evidenziato superamenti delle CSC per alcuni composti organo alogenati (Tricloroetilene, Tetracloroetilene e 1.1-dicloroetilene) nell'area circoscritta al lato sud-est del sito, e per gli idrocarburi nel solo piezometro C3.

Le indagini sulla qualità delle acque sotterranee eseguite nel mese di ottobre 2018, nel nuovo piezometro esterno, hanno confermato i superamenti delle CSC già rilevati per i composti organo alogenati.

INDAGINI INTEGRATIVE

Al fine di delimitare il plume di contaminazione in falda, il proponente intende realizzare un ulteriore piezometro all'esterno del sito (denominato C10) avente le medesime caratteristiche dei piezometri esistenti e posto a valle idrogeologico.

ANALISI DI RISCHIO

L'analisi di rischio realizzata è volta anche a verificare preliminarmente la compatibilità dell'operazione di trasformazione urbanistica prevista.

L'AdR prende in esame le sorgenti di contaminazione costituite dal suolo superficiale nell'angolo sud est dell'area dello stabilimento e delle acque sotterranee per l'intera superficie dello stabilimento.

PERCORSI DI ESPOSIZIONE CONSIDERATI

Vengono considerati i seguenti percorsi di esposizione prevedendo il futuro utilizzo dell'area a fini residenziali:

- ingestione e contatto dermico da suolo superficiale;
- inalazione di polveri *indoor* e *outdoor* da suolo superficiale;
- inalazione di vapori *indoor* e *outdoor* da falda.

In base di quanto indicato nelle linee guida sull'analisi di rischio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (prot. 0029706/TRI del 18 novembre 2014), il percorso di lisciviazione e trasporto in falda della contaminazione riscontrata nel suolo superficiale non viene considerato dal proponente in quanto le acque sotterranee non presentano superamenti delle CSC relativamente ai contaminanti rilevati (Cadmio e Nichel). Il software utilizzato è Risk - Net versione 3.0 Pro.

RISULTATI ANALISI DI RISCHIO

L'AdR evidenzia rischi accettabili per tutti i percorsi e i bersagli considerati e le concentrazioni soglia di rischio (CSR) calcolate per le sorgenti suolo superficiale e falda risultano superiori alle massime concentrazioni rilevate nel sito. Inoltre, considerando la non definitiva delimitazione del *plume* di contaminazione, nell'AdR viene verificata la validità delle CSR assegnando cautelativamente alla sorgente falda una estensione ipotetica pari a 1000 m.

La verifica conferma la validità delle CSR calcolate.

CONSIDERAZIONI SULL'AdR

Si ritiene che l'AdR sia stata elaborata correttamente evidenziando che, come indicato dal proponente, le previste strutture interrato vengano realizzate con le seguenti caratteristiche:

- presenza di una guaina impermeabile nella soletta di fondazione in cemento;
- presenza di una intercapedine lungo il perimetro del fabbricato, posta tra i muri esterni dei vani interrati ed il terreno, al fine di creare spazi areati.

L'Analisi di Rischio ha contemplato i percorsi relativi alla volatilizzazione da falda per i target residenziali del sito, sia in previsione dello scenario futuro di riqualificazione del lotto ex produttivo, sia sullo stato attuale per le abitazioni già presenti nelle aree circostanti e sia per lo scenario outdoor proiettato all'intero areale di urbanizzazione. La valutazione di rischio rispetto al trasporto in falda non è stata implementata in virtù della già accertata condizione di non conformità rispetto allo spostamento del plume.

Per quanto riguarda i target sanitari la valutazione restituisce un quadro di accettabilità sia per l'indoor che l'outdoor. Il set di dati di input tiene in considerazione alcune previste misure di costruzione quali guaine impermeabili ed intercapedini, mentre per il target indoor delle aree circostanti, la valutazione risulta abbondantemente conservativa dal momento che l'abitazione in causa presenta garage e vani tecnici al piano terra.

E' stata implementata una valutazione anche per l'hot spot di superamento da metalli nel suolo, che, oltre a non aver fornito profili di rischio, non è confermato dalle analisi delle acque sotterranee. Inoltre il superamento è ubicato un una porzione di suolo che sarà oggetto di rimozione e smaltimento in qualsiasi possibile opzione di edificazione dell'area.

Per una precisa definizione del margine del plume rilevato all'esterno dell'area ex stabilimento, sarà installato un altro piezometro a valle idrogeologico rispetto al piezometro esterno già esistente, e verrà eseguita una campagna di fitoscreening sulla vegetazione arborea dell'area. Una volta ottenute le informazioni di dettaglio sulla geometria del plume potranno essere identificate le relative strategie di gestione.

Si rileva un refuso nella relazione tecnica in cui sono state erroneamente associate al piezometro C9 concentrazioni di piezometri diversi, da rettificare nei prossimi elaborati tecnici in previsione.

Per tutto quanto sopra si approva il modello concettuale elaborato e le relative valutazioni, le cui conclusioni indicano:

- Assenza di rischio sanitario per i target residenziali dell'area;
- Non conformità ambientale in relazione alla matrice acque sotterranee.

Alla luce anche delle previsioni di riqualificazione dell'area, il modello concettuale che si approva non prevede ulteriori necessari interventi legati alla presenza e fruizione dell'area da parte di target sanitari.

Lo stesso modello concettuale prevede invece la necessità di intervento in relazione alla risorsa acqua sotterranea, per la quale dovrà essere prevista opportuna programmazione a seguito dell'intensificazione indagini già programmate.

Termine e autorità a cui si può ricorrere:

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

Comunicazione:

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale. Con determina DDG n.58/2018, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, è stato conferito alla Dr.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Direttore dell'ARPAE-S.A.C. di Bologna.

La Responsabile dell'ARPAE S.A.C. di Bologna

Dr.ssa Patrizia Vitali

firmato digitalmente⁵ ai sensi del codice di amministrazione digitale

⁵ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12/12/93 e l'art. 3 bis – c. 4 bis – del "Codice dell'Amministrazione Digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.